

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 12 MARZO 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto del vigente “Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia”, adottato nella seduta dell'11 dicembre 2014 e da ultimo modificato con deliberazioni del 21 febbraio e 24 ottobre 2017; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell'8 marzo 2019 con la quale vengono proposte talune modifiche agli artt. 8, 9, 22 e 29 del predetto Disciplinare, nonché l'aggiornamento dell'istanza di adesione delle stesse Delegazioni per lo svolgimento del servizio di assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche; tenuto conto della necessità di adeguare il Disciplinare in parola al nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy; tenuto conto, altresì, che il passaggio della rete delle Delegazioni AC sulla piattaforma PagoPA per la riscossione delle tasse automobilistiche ha determinato la necessità di rivedere la forma dei moduli di adesione, con particolare riferimento all'istanza di adesione ai servizi di assistenza, nonché gli artt. 8 e 9 del Disciplinare espressamente richiamati nell'istanza medesima; preso atto che, in relazione alla predetta proposta, è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; ritenuto di procedere all'aggiornamento del Disciplinare in questione e dell'istanza di adesione per lo svolgimento del servizio di assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche, al fine di ottimizzare l'attività di erogazione dei servizi da parte delle Delegazioni AC e di rafforzare ulteriormente le capacità e il posizionamento dell'Ente in tale ambito; **approva**, a parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni di cui in premessa, la nuova formulazione degli artt. 8, 9, 22 e 29 del “Disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia” e la nuova istanza di adesione per lo svolgimento del servizio di assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche, in conformità ai testi che vengono allegati al presente verbale sotto la lett. D), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

Modifiche articoli 8, 9, 22 e 29

COLONNA A	COLONNA B
<p data-bbox="384 387 600 414">Testo attuale Art. 8</p> <p data-bbox="248 443 732 470">Articolo 8 - Servizi di assistenza all'Utenza</p> <p data-bbox="233 526 751 1048">1 ACI, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, eroga attività di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.</p> <p data-bbox="233 1075 751 2033">2 Il servizio di assistenza prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale; b) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di esenzione e sospensione di imposta; c) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale; d) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un 	<p data-bbox="962 387 1177 414">Testo nuovo Art. 8</p> <p data-bbox="786 443 1275 470">Articolo 8 - Servizi di assistenza all'Utenza</p> <p data-bbox="810 526 1369 1211">1 Le Delegazioni AC, titolari di licenza rilasciata ai sensi della legge 264/91, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, erogano, secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione titolare del tributo, attività di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.</p> <p data-bbox="770 1238 1369 2033">2 Fatto salvo quanto previsto dall'Amministrazione titolare del tributo, il servizio di assistenza prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale; b) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di esenzione, sospensione di imposta e rimborso; c) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;

<p>insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;</p> <p>e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;</p> <p>f) la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;</p> <p>g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;</p> <p>h) altre attività richieste in convenzione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e la legge;</p> <p>i) ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono</p>	<p>d) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;</p> <p>e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;</p> <p>f) la ricezione, istruzione e, ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;</p> <p>g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;</p> <p>h) altre attività richieste negli Accordi di Cooperazione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, degli AA.CC. e delle Delegazioni, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e le altre leggi comunque applicabili all'attività di assistenza;</p> <p>i) ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con</p>
--	--

<p>tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>l) ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>m) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.</p> <p>3 Le attività di cui ai commi precedenti potranno essere affidate anche a Studi di Consulenza, previa autorizzazione della Regione o della Provincia Autonoma titolare del tributo.</p> <p>4 L'AC e la Delegazione AC s'impegnano a ricevere, acquisire e definire avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, ove consentito dalla normativa e/o dalle regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio d'apposita ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di</p>	<p>contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>j) ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);</p> <p>k) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute all'Amministrazione titolare del tributo o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.</p> <p>3 Le Delegazioni AC s'impegnano a ricevere, acquisire e, ove espressamente autorizzato da ACI o dall'Amministrazione titolare del tributo, definire, avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, ove consentito dalla normativa e/o dalle regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio d'apposita ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.</p> <p>4 Le Delegazioni AC, ove espressamente autorizzato da ACI o dall'Amministrazione titolare del tributo, su</p>
--	---

<p>rimborso.</p> <p>5 L'AC e la Delegazione AC, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione d'idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvede al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.</p> <p>6 L'AC e la Delegazione AC assicurano l'esame, l'istruzione e definizione ove previsto e consentito, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato che ne faccia richiesta di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni si procederà, previa contestazione anche via e-mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana dell'inadempimento, alla sospensione del servizio per 7 giorni e</p>	<p>specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione d'idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvedono al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.</p> <p>5 Le Delegazioni AC assicurano l'esame, l'istruzione e ove espressamente autorizzato da ACI o dall'Amministrazione titolare del tributo, la definizione, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato che ne faccia richiesta di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni, si procederà, previa contestazione anche via e-mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana dell'inadempimento, alla sospensione del servizio di assistenza per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente disciplinare, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>6 Le Delegazioni AC s'impegnano a fornire</p>
--	---

<p>comunque sino al ripristino delle condizioni contrattuali, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, l'applicazione del successivo articolo 27.</p> <p>7 L'AC e la Delegazione AC s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 18.</p> <p>8 Gli Automobile Club in possesso dei requisiti previsti, possono essere autorizzati da ACI a potenziare l'offerta di assistenza all'Utenza in modalità front office qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concentrazione di più campagne di recupero e di comunicazione nello stesso anno; • una percentuale di avvisi bonari o atti di accertamento rispetto al circolante superiore al 10%; • elevato bacino di utenza gravante sull'Unità o Direzione Territoriale o sull'Area Metropolitana ACI, rispetto alla media regionale e comunque superiore ad 1/5 del totale regionale, <p>ovvero nel caso in cui ci sia una esplicita richiesta da parte della Regione/Provincia Autonoma convenzionata finalizzata al miglioramento dell'offerta di assistenza ai cittadini. In tal caso la richiesta della Regione/Provincia Autonoma prescinde ed è prevalente rispetto alla sussistenza delle predette condizioni.</p> <p>L'attivazione del servizio di assistenza può avvenire, su proposta del singolo AC o di</p>	<p>all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 18.</p> <p>7 Gli Automobile Club in possesso dei requisiti previsti, possono essere autorizzati da ACI a potenziare l'offerta di assistenza all'Utenza in modalità front office qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concentrazione di più campagne di recupero e di comunicazione nello stesso anno; • una percentuale di avvisi bonari o atti di accertamento rispetto al circolante superiore al 10%; • elevato bacino di utenza gravante sull'Unità o Direzione Territoriale o sull'Area Metropolitana ACI, rispetto alla media regionale e comunque superiore ad 1/5 del totale regionale; <p>ovvero nel caso in cui ci sia una esplicita richiesta da parte della Regione/Provincia Autonoma finalizzata al rafforzamento della cooperazione ed al miglioramento dell'offerta di assistenza ai cittadini. In tal caso la richiesta della Regione/Provincia Autonoma prescinde ed è prevalente rispetto alla sussistenza delle predette condizioni.</p> <p>L'attivazione del servizio di assistenza può avvenire, su proposta del singolo AC o di ACI qualora sussistano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità di un congruo numero di ore e di risorse aggiuntive rispetto alla offerta standard da destinare al servizio; • adesione al Disciplinare con indicazione nell'apposita istanza dei "servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche". <p>Il servizio dovrà essere erogato in modalità front office e, salvo diversa richiesta da parte della Regione o</p>
---	--

<p>ACI qualora sussistano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità di un congruo numero di ore e di risorse aggiuntive rispetto alla offerta standard da destinare al servizio; • adesione al Disciplinare per l'erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi con indicazione nell'apposita istanza dei "servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche". <p>Il servizio dovrà essere erogato in modalità front office e, salvo diversa richiesta da parte della Regione o Provincia Autonoma richiedente, dovrà garantire un numero maggiore di ore di apertura o di sportelli aperti al pubblico nelle fasce orarie più richieste, assicurando in particolare o l'orario continuato o l'apertura nella giornata del sabato. Il personale deputato all'assistenza non potrà essere destinato contemporaneamente alla riscossione.</p>	<p>Provincia Autonoma richiedente, dovrà garantire un numero maggiore di ore di apertura o di sportelli aperti al pubblico nelle fasce orarie più richieste, assicurando in particolare o l'orario continuato o l'apertura nella giornata del sabato. Il personale deputato all'assistenza non potrà essere destinato contemporaneamente alla riscossione.</p> <p>8. Le attività di cui ai commi precedenti dovranno essere erogate avvalendosi delle procedure di acquisizione e archiviazione digitale messe a disposizione da ACI, come peraltro previsto dal successivo articolo 9, comma 7. Il mancato utilizzo delle predette procedure da parte del Delegato sarà considerato mancata o assente lavorazione della pratica, che non dà luogo alla liquidazione del corrispettivo, ove previsto, da parte di ACI. L'Ufficio Provinciale ACI di competenza potrà rifiutare la presentazione da parte della Delegazione AC di una pratica o istanza cartacea se la stessa non sia stata acquisita anche digitalmente utilizzando le procedure messe a disposizione da ACI.</p>
<p style="text-align: center;">Testo attuale Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 - Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza</p> <p>1. Per i servizi di cui all'articolo 8, fatte salve le diverse disposizioni impartite dai titolari del tributo che in tal caso dovranno intendersi parte integrante, sono stabiliti i seguenti compensi;</p> <p>a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa</p>	<p style="text-align: center;">Testo nuovo Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 - Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza</p> <p>1. Per i servizi di cui all'articolo 8, fatte salve le ipotesi in cui, in adozione delle diverse disposizioni impartite dai titolari del tributo o degli accordi di cooperazione sottoscritti dal titolare del tributo con ACI (che in tal caso dovranno intendersi sempre prevalenti), non sia previsto a carico del titolare del tributo e di ACI alcun corrispettivo da riconoscersi alla Delegazione AC per l'attività di assistenza prestata, sono stabiliti i seguenti compensi:</p> <p>a) per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio</p>

<p>automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario</p> <p>c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unità Territoriale, Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità territoriale qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;</p> <p>d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;</p> <p>e) ricezione, istruzione e acquisizione delle pratiche di istanza di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>f) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un</p>	<p>eseguito sul ruolo regionale esclusivamente nei casi di assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, dalla sospensione dell'obbligo tributario;</p> <p>c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unità o Direzione Territoriale o Area Metropolitana Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità o Direzione Territoriale o Area Metropolitana qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;</p> <p>d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;</p> <p>e) ricezione, istruzione e acquisizione delle istanze di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>f) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a</p>
--	---

<p>insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>h) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute alla Regione o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax € 4,00 oltre Iva per ogni targa definita dal 1/1/2016 (con esclusione delle analoghe richieste di assistenza pervenute direttamente dall'Utenza).</p> <p>2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art. 21.</p> <p>3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica.</p>	<p>fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva;</p> <p>2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dalla Delegazione AC all'ACI dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'art. 21.</p> <p>3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett. a) del presente articolo.</p> <p>4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.</p> <p>5. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un</p>
--	--

<p>Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett.a) del presente articolo;</p>	<p>un mese, qualora si verificano degli eventi che determinino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC.</p>
<p>4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare della Delegazione AC o dell'AC.</p>	<p>6. L'attività di cui all'art. 8 comma 8 è remunerata, previa valutazione di congruità rispetto ai costi sostenuti da ACI per l'analoga attività svolta presso le proprie Unità o Uffici Territoriali o Aree Metropolitane e di sussistenza del relativo rimborso costi, sotto la voce assistenza negli Accordi di Cooperazione di riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazioni di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi l'AC dovrà indicare:</p>
<p>5. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verificano degli eventi che determinino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli AA.CC.</p>	<p>a) il numero di ore settimanali e complessive destinate al servizio; b) gli orari di apertura; c) il numero e la qualifica del personale preposto; d) il costo orario comprensivo dei costi generali.</p>
<p>6. L'attività di cui all'art.8 comma 8 è remunerata, previa valutazione di congruità rispetto ai costi sostenuti da ACI per l'analoga attività svolta presso le proprie Unità o Uffici Territoriali o Aree Metropolitane e di sussistenza del relativo rimborso costi, sotto la voce assistenza nella Convenzione di riferimento, attraverso il rimborso da parte di ACI del costo orario del personale impiegato dall'AC. La suddetta remunerazione è aggiuntiva rispetto alla remunerazioni di cui al comma 1. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi l'AC dovrà indicare:</p>	<p>7. Ai fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.</p>
<p>a) il numero di ore settimanali e complessive</p>	<p>8. Nel caso in cui per tutte o talune delle attività di consulenza di cui al precedente comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, e, g, e per il rilascio di attestazioni di pagamento e di visure tributarie, l'Amministrazione titolare del tributo non riconosca, direttamente o anche per il tramite di ACI, alcun corrispettivo alle Delegazioni autorizzate a svolgere il servizio, la documentazione raccolta dalle predette Delegazioni AC nell'erogazione,</p>

<p>destinate al servizio;</p> <p>b)gli orari di apertura;</p> <p>c)il numero e la qualifica del personale preposto</p> <p>d) il costo orario comprensivo dei costi generali.</p> <p>Ai fini della liquidazione delle relative spettanze, l'AC autorizzato dovrà produrre una relazione trimestrale con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione del servizio, del numero di utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione gestite.</p> <p>7. Nel caso in cui tutte o talune delle attività di consulenza di cui al precedente comma 1, lett. a, b, c, d, e, f e g ed il rilascio di attestazioni di pagamento e di visure tributarie, se erogati dalle Delegazioni AC, non siano remunerate ad ACI dalla Regione, ACI non riconoscerà alcun corrispettivo alle Delegazioni AC. La documentazione raccolta dalle predette Delegazioni AC nell'erogazione, su richiesta degli utenti, delle predette attività di consulenza non remunerate, dovrà essere trasmessa ad ACI o alla Regione contestualmente alla effettuazione dell'operazione in formato digitale, pena la irricevibilità della stessa, utilizzando gli applicativi messi a disposizione da ACI gratuitamente o con modalità e tracciati record compatibili. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, qualora la Delegazione, nell'esercizio delle predette attività, richieda, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni regionali o provinciali, un corrispettivo all'utente, dovrà provvedere,</p>	<p>su richiesta degli utenti, delle predette attività di consulenza, dovrà essere trasmessa ad ACI o alla Regione contestualmente alla effettuazione dell'operazione in formato digitale, pena la irricevibilità della stessa, utilizzando gli applicativi messi a disposizione da ACI gratuitamente o con modalità e tracciati record compatibili. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dal titolare del tributo, qualora la Delegazione, nell'esercizio delle predette attività, richieda, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni regionali o provinciali, un corrispettivo all'utente, dovrà provvedere, anche mediante esposizione di adeguata e visibile cartellonistica affissa nei luoghi di esercizio dell'attività, ad informare preventivamente l'Utente sulle tariffe praticate e rilasciare regolare ricevuta fiscale.</p> <p>9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la Delegazione non potrà richiedere ad ACI alcun rimborso, compenso, corrispettivo, risarcimento o somme di denaro ad altro titolo per l'attività di assistenza prestata, che dovrà comunque sempre svolgersi nel rispetto delle disposizioni impartite dal titolare del tributo e delle norme di legge vigenti che, tra le altre, regolano l'attività di consulenza automobilistica, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza.</p>
---	---

<p>anche mediante esposizione di adeguata e visibile cartellonistica affissa nei luoghi di esercizio dell'attività, ad informare preventivamente l'Utente sulle tariffe praticate e rilasciare regolare ricevuta fiscale.</p>	
<p>Testo attuale Art. 22</p>	<p>Testo nuovo Art. 22</p>
<p>Articolo 22 - Principi di riservatezza</p>	<p>Articolo 22 - Clausola di riservatezza</p>
<p>1. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservata qualsiasi documentazione o informazione proveniente dall'ACI, dall'A.C. o dagli utenti dei servizi oggetto del presente Disciplinare e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la cessazione del contratto, in tutto o in parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica, commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in virtù ed a seguito del presente Disciplinare.</p> <p>2. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>1. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservata qualsiasi documentazione o informazione proveniente dall'ACI, dall'A.C. o dagli utenti dei servizi oggetto del presente Disciplinare e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la cessazione del contratto, in tutto o in parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica, commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in virtù ed a seguito del presente Disciplinare.</p> <p>2. L'AC e la Delegazione AC sono tenute a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del GDPR, del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..</p> <p>3. Qualora il presente Disciplinare cessi di produrre effetti, l'AC e la Delegazione AC dovranno restituire all'ACI e/o all'A.C. ogni strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto, entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.</p> <p>4. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio, di tutti i prodotti e servizi ACI e/o A.C. non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.</p>

<p style="text-align: center;">Testo attuale Art. 29</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 – Trattamento dei dati personali</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il titolare del trattamento dei dati personali presenti negli archivi delle Tasse automobilistiche è la Regione/Provincia Autonoma titolare del tributo che ha affidato ad ACI il servizio di gestione della tassa automobilistica.</p> <p>2. L'ACI, in quanto affidatario del predetto servizio di gestione, è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del servizio medesimo.</p> <p>L'ACI, in qualità di Responsabile ai sensi dell'articolo 29 del citato d. Lgs. n. 196/2003, conferisce agli Automobile Club ed alle Delegazioni AC destinarie del presente Disciplinare l'incarico al trattamento dei dati personali di cui al precedente comma; i soggetti incaricati si atterranno alle istruzioni impartite dal Responsabile.</p>	<p style="text-align: center;">Testo nuovo Art. 29</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 – Trattamento dei Dati Personali</p> <p>1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Titolare del trattamento dei Dati Personali presenti negli Archivi delle Tasse automobilistiche è la Regione/Provincia Autonoma titolare del tributo, che ha affidato ad ACI il servizio di gestione della tassa automobilistica.</p> <p>2. L'ACI, in quanto affidatario del predetto servizio di gestione, gli Automobile Club e le Delegazioni AC, in quanto aderenti al presente Disciplinare, sono Responsabili esterni del trattamento dei Dati Personali effettuato in esecuzione del servizio medesimo e secondo quanto stabilito negli Accordi di Cooperazione con la Regione/Provincia Autonoma.</p> <p>3. L'ACI, in qualità di Responsabile esterno ai sensi dell'articolo 29 del citato d. Lgs. n. 196/2003, conferisce alle Delegazioni AC destinarie del presente Disciplinare l'incarico al trattamento dei dati personali di cui al precedente comma; i soggetti incaricati si atterranno alle istruzioni impartite dal Responsabile.</p>
---	--

ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ISTANZA DI ADESIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL TITOLARE DEL TRIBUTO E SECONDO LE NORME DEL DISCIPLINARE APPROVATO DAL COMITATO ESECUTIVO DELL'ACI CON DELIBERAZIONE DELL'11/12/2014 E S.M.I..

☐ Ditta Individuale

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____ nato/a _____ prov. _____, il _____, residente nel comune di _____ in _____ in qualità di titolare della delegazione AC denominata _____ con sede a _____ prov. _____ in _____ CAP _____ P.IVA _____

☐ Società

La società _____ codice fiscale _____, P.IVA _____, con sede legale in _____ prov. _____ CAP _____ indirizzo _____ e sede operativa nel comune di _____ prov. _____ in _____ CAP _____ legalmente rappresentata da (nome cognome) _____ codice fiscale _____ nato/a _____ prov. _____ il _____

Recapito telefonico _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____, autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n° 264 dall'Amministrazione Provinciale di competenza con codice Operativo Meccanografico M.C.T.C n° _____.

Presenta istanza di adesione al disciplinare approvato dal Comitato Esecutivo dell'ACI con deliberazione dell'11/12/2014 e s.m.i. ed a tal fine,

CHIEDE DI ADERIRE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PER IL PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2020

A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le condizioni di svolgimento dei servizi previsti dagli articoli 8, 9.

ALLEGA

- ☐ Copia dell'autorizzazione provinciale all'esercizio di studio di consulenza automobilistica ex legge 264/91 e, ove non riportato nell'autorizzazione, il documento comprovante il codice meccanografico M.C.T.C..
- ☐ Documento di tracciabilità finanziaria (legge 136/2010) (nelle ipotesi in cui il costo dell'assistenza sia a carico dell'Amministrazione).



- ☐ Documento di identità del legale rappresentante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Questa informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito “Dati”), è resa dalla Regione di residenza dell’Interessato in qualità di Titolare del trattamento.

I Dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato per le sole finalità per le quali sono richiesti e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal Garante, come di volta in volta applicabili.

Categorie di Dati trattati

- Dati anagrafici e di contatto;
- Dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR;
- Dati bancari;
- Eventuali ulteriori dati personali trattati per l’adempimento degli obblighi di Legge relativi alla tassa automobilistica.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati per le sole finalità relative alla realizzazione delle finalità istituzionali e per l’adempimento degli obblighi di legge connessi alla riscossione e alla connessa attività di assistenza della tassa automobilistica.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Dati è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari alla riscossione e alla connessa attività di assistenza della tassa automobilistica.

L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di riscuotere e fornire assistenza relativa alla tassa automobilistica.

Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati

Per l’esecuzione degli accordi di cooperazione con le amministrazioni Regionali e Provinciali l’adempimento di obblighi di legge, i Dati possono essere comunicati a :

- Automobile Club d’Italia;
- Automobile Club;
- Delegazioni e Agenzie Pratiche Auto;
- Soggetti individuati e autorizzati dalla legge alle attività di assistenza connesse alla riscossione della tassa automobilistica;
- Autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.

Tali soggetti tratteranno i Dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto della Regione di residenza dell'Interessato (art.28 GDPR) o in qualità di Titolari autonomi.

L'elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è reperibile presso la sede della Regione/Provincia Autonoma attraverso apposita richiesta formulata via e-mail all'indirizzo reperibile sul sito istituzionale della Regione di residenza dell'Interessato.

Durata del trattamento e periodo di conservazione

I Dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei Dati ex art.5 GDPR.

Diritti dell'Interessato

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà ottenere:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguarda;
- qualora un trattamento sia in corso l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento nonché una copia delle stesse;
- la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che lo riguardano;
- nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiederne la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

L'Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati da parte del Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà del soggetto interessato oppure necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 GDPR.

L'esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all'indirizzo e-mail: della Regione reperibile sul sito istituzionale della Regione di residenza dell'Interessato.

L'Interessato, ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il Titolare del trattamento dei Dati è la Regione di residenza dell'Interessato nella persona del Presidente pro tempore

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è reperibile sul sito istituzionale della Regione di residenza dell'Interessato.

Luogo _____ lì _____

Firma

